

BANDO PER IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE CHE SVOLGONO SERVIZI TURISTICO-RICREATIVI DI TRASPORTO PASSEGGERI NON DI LINEA SU MOTONAVI DA ESCURSIONE

SCHEDA SINTETICA

Base giuridica	Art. 54 del D.L. n. 34/2020, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 Art.11, comma 3 bis della Legge Regionale n.40/2002 e ss.mm.ii
Finalità	Dare un ristoro parziale e una tantum alle imprese localizzate nel territorio regionale che svolgono all'attività di erogazione di servizi turistico-ricreativi di trasporto passeggeri non di linea su motonavi da escursione a fronte della perdita di fatturato registrata nei mesi di maggio, giugno e luglio 2020 a causa delle difficoltà derivanti dall'emergenza sanitaria da virus Covid 19
Beneficiari	Imprese, aventi qualsiasi forma giuridica, con codici ATECO : 50 - 50.10.00 - 50.30.00, limitatamente all'attività di erogazione di servizi turistico-ricreativi di trasporto passeggeri non di linea su motonavi da escursione .
Requisiti di ammissibilità	<p>Le imprese beneficiari di cui sopra devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> – devono essere regolarmente costituiti ed iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio con uno dei seguenti codici: 50 - 50.10.00 - 50.30.00, limitatamente all'attività di erogazione di servizi turistico-ricreativi di trasporto passeggeri non di linea su motonavi da escursione. Sono escluse le imprese che svolgono trasporti passeggeri di linea (traghetti, lance-taxi etc.). Sono escluse le attività di noleggio natanti da diporto e qualunque altra tipologia di attività eventualmente ricompresa nei codici ATECO elencati ma non afferenti alla limitazione specificatamente indicata. Si precisa che per le imprese aventi codice ATECO 50 il trasporto passeggeri si deve evincere dalla visura camerale. – devono risultare attive alla data della domanda; – devono, inoltre, risultare attive almeno dal 1 maggio 2019 ; – devono avere sede legale o operativa nella Regione Emilia-Romagna; – il rappresentante legale e i soggetti indicati nell'articolo 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. e ii. non devono essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto; – non devono essere in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; – Con riferimento alla sola attività di erogazione di servizi turistico-ricreativi di trasporto passeggeri non di linea su motonavi da escursione le imprese devono avere avuto, nel periodo ricompreso tra il 1° maggio 2020 e il 31 luglio 2020, un calo del fatturato pari o superiore al 30% rispetto al fatturato dello stesso periodo del 2019, per la medesima attività <p>Sono escluse dal presente bando le attività di trasporto passeggeri di linea (traghetti, lance-taxi etc...). Le attività di noleggio imbarcazioni e natanti. Sono escluse, altresì, le imprese che individuate con CODICE ATECO 50 , ove non si evinca l'attività di trasporto passeggeri nella visura camerale.</p>
Regime di aiuto e regole di cumulo	I contributi di cui al presente bando vengono concessi in regime "de minimis" , secondo quanto stabilito nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche.
Dotazione finanziaria	200.000,00 €
Tipologia e misura del contributo	<p>Il contributo è a fondo perduto una tantum e verrà concesso e liquidato nella seguente misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Contributo massimo fino a 8.000, 00 Euro per impresa, comunque non oltre l'importo di effettiva perdita di fatturato nel periodo ricompreso tra il 1° maggio 2020 e il 31 luglio 2020 rispetto al fatturato dello stesso periodo del 2019 relativamente all'attività di cui alla lett. a) c. 2 dell'art. 3 ; – I contributi verranno erogati sino all'esaurimento del plafond complessivo delle risorse. Nel caso in cui, in base al numero di domande, l'ammontare complessivo dei contributi assegnabili, rispetto al limite massimo di cui al punto precedente, sia superiore al plafond di risorse disponibili, i contributi saranno riparametrati in misura proporzionale alla disponibilità complessiva delle risorse messe a disposizione per il bando.

<p>Modalità e termini di presentazione delle domande</p>	<p>La domanda di contributo dovrà essere compilata nello specifico modulo e completa degli allegati ivi indicati, sottoscritto in modalità digitale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal legale rappresentante dell'impresa; <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> - da un altro soggetto al quale venga conferito dal rappresentante legale dell'impresa, con procura speciale, un mandato con rappresentanza. <p>Le domande di contributo dovranno essere inviate alla Regione Emilia-Romagna a partire dalla data di pubblicazione del bando sul sito della Regione e pervenire, entro e non oltre il 26 ottobre 2020. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it . Fa fede esclusivamente la data di invio della PEC.</p> <p>Ciascuna impresa può presentare una sola domanda, indipendentemente dal numero di unità operative, sedi locali, agenzie, filiali o imbarcazioni utilizzate per l'attività candidata al contributo.</p>
<p>Procedura di selezione dei progetti</p>	<p>Procedura valutativa a sportello ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 123/1998 finalizzata al mero controllo dei requisiti di ammissibilità.</p>
<p>Concessione e liquidazione dei contributi</p>	<p>I contributi verranno concessi entro 45 giorni dalla chiusura del termine per la presentazione delle domande. I contributi saranno liquidati in esito alla verifica sulla piattaforma del Registro Nazionale degli Aiuti dell'importo liquidabile</p>
<p>Controlli</p>	<p>La Regione effettuerà gli opportuni controlli a campione al fine di verificare la veridicità dei dati forniti per l'ottenimento del contributo</p>
<p>Cause di decadenza e Revoca</p>	<p>Si incorre nella decadenza del contributo, con conseguente revoca dello stesso, nel caso in cui</p> <ul style="list-style-type: none"> - a seguito dei controlli effettuati dovesse emergere che il calo del fatturato dichiarato in domanda nel periodo ricompreso tra il 1° maggio 2020 e il 31 luglio 2020 sia inferiore al 30% rispetto al fatturato dello stesso periodo del 2019; - a seguito di controlli, pur rientrando nel calo di fatturato di cui al punto precedente, la quantificazione in Euro del suddetto calo, è inferiore a quanto indicato nella domanda ed al contributo erogato. La regione si riserva di provvedere alla revoca parziale del contributo erogato. - dovesse essere verificata la sussistenza delle cause ostative indicate nell'articolo 67, comma 8 del D.Lgs. n. 159/2011. - si verifichi un superamento dei limiti di regime di aiuto.